



# **Manuale Operativo**

## **Peste Suina Classica**

## **Peste Suina Africana**



Il presente Manuale Operativo è stato redatto dal  
Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP)  
in collaborazione con il  
Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia (COVEPI)




MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 0
Titolo della sezione : INDICE E DIAGRAMMI DI FLUSSO	Rev. n. 0, Aprile 2004
	Pag. 3 di 75

1	INTRODUZIONE .....	6
1.1	Scopo e Campo di applicazione.....	6
1.2	Terminologia e abbreviazioni .....	6
1.3	Legislazione di riferimento.....	6
1.4	Descrizione delle malattie.....	7
2	SOSPETTO .....	10
2.2	Accesso.....	11
2.3	Infondatezza del sospetto .....	12
2.4	Fondatezza del sospetto.....	13
3	CONFERMA DI FOCOLAIO .....	15
3.1	Assolvimenti a seguito di conferma di focolaio .....	15
3.2	Adempimenti da assolvere nell'ambito dell'UCL.....	16
4	ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI.....	18
4.1	Valutazione dell'indennità .....	18
4.2	Campionamenti .....	20
4.3	Procedure d'abbattimento .....	20
4.4	Distruzione delle carcasse .....	24
4.5	Distruzione e decontaminazione dei materiali .....	29
4.6	Procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti .....	30
4.7	Ricerca dei vettori e disinfestazione .....	32
4.8	Procedure di eradicazione in un mattatoio o su un mezzo di trasporto.....	32
4.9	Selvatici .....	33
5	ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA .....	34
5.1	Zona di protezione.....	34
5.2	Zona di sorveglianza .....	35
5.3	Revoca del provvedimento di zona di protezione.....	35
5.4	Revoca del provvedimento di zona di sorveglianza .....	35
6	VACCINAZIONE D'EMERGENZA .....	36
6.1	Vaccinazione d'emergenza per le aziende suinicole .....	36
6.2	Vaccinazione d'emergenza nei suini selvatici.....	36
7.	MODULISTICA E ALLEGATI .....	37




# FASE I: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI SOSPETTO



## FASE II: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI CONFERMA

Responsabile di servizio Azienda USL

Veterinari servizio Azienda USL



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 6 di 75

## **1 INTRODUZIONE**

### **1.1 Scopo e Campo di applicazione**

Il presente manuale costituisce protocollo operativo che disciplina le modalità comportamentali del veterinario ufficiale, nel rispetto della normativa vigente in materia, in caso di sospetto e di conferma di peste suina.

Il manuale è parte integrante del Piano Nazionale per le Emergenze.

### **1.2 Terminologia e abbreviazioni**

#### **1.2.1 Terminologia**

Le definizioni utilizzate nel presente manuale sono riportate nell'Art. 2 dei decreti legislativi 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55.

#### **1.2.2 Abbreviazioni:**

Azienda USL	Azienda Unità Sanitaria Locale
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
PSA	peste suina africana
PSC	peste suina classica
CEREP	Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine
DGSVA	Direzione Generale Sanità Veterinaria e Alimenti
ZP	Zona di Protezione
ZS	Zona di Sorveglianza

### **1.3 Legislazione di riferimento**

#### **1.3.1 Legislazione comunitaria**

- Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
- Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
- Direttiva 2002/60/CEE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recente modifica alla Direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.
- Decisione della Commissione 2002/06/CE del 1 febbraio 2002 recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica.
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana.
- Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione del 12 maggio 2003 che applica il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 7 di 75

ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori.

### 1.3.2 Legislazione nazionale

- Decreto del Presidente della Repubblica 320 del 8 febbraio 1954 – Regolamento di polizia veterinaria
- Legge 2 giugno 1988 n° 218 – Misure di lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
- Decreto Legislativo del 1 settembre 1998 n° 333 – Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.
- Circolare del Ministero della Salute del 8 maggio 2003 n°3 relativa alle norme sanitarie in materia di sicurezza del trasporto di materiali infettivi e campioni diagnostici, già contenute nella circolare n° 16 del 20 luglio 1994.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1996 n° 317. Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.
- Circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 1996 relativa alle norme tecniche di indirizzo per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n° 317.
- Decreto del Ministero della Sanità n° 587 del 19 agosto 1996 – Regolamento concernente modificazioni al Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n° 218.
- Decreto Legislativo 196 del 22 maggio 1999 – Attuazione della Direttiva 97/12 CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 607 del 17 ottobre 1996 – Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
- Decreto Legislativo 54 del 20 febbraio 2004 – attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.
- Decreto Legislativo 55 del 20 febbraio 2004 – attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

### 1.4 Descrizione delle malattie

Richiami sui principali aspetti delle due malattie possono essere acquisiti attraverso la consultazione del sito WEB dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche alla voce CEREP ([www.pg.izs.it](http://www.pg.izs.it)) o dei manuali di diagnostica (allegato n. 15 e n. 16).

Di seguito vengono sinteticamente riportati gli aspetti fondamentali delle due malattie da tenere in particolare considerazione nei casi sospetti di focolaio.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 8 di 75

#### 1.4.1 Etiologia delle Pesti Suine

- Peste Suina Africana (PSA)

E' sostenuta da un virus a DNA a doppia elica, appartenente alla famiglia *Asfarviridae*, genere *Asfivirus*. Si tratta di un virus assai stabile che in Europa viene trasmesso principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, per contatto indiretto e tramite ingestione di alimenti contaminati. Tuttavia, nelle zone ove sono presenti i vettori (zecche *Ornithodoros*), questi possono esercitare un importante ruolo epidemiologico. In Africa, dove la malattia è endemica, la trasmissione attraverso vettori contribuisce in larga misura alla persistenza e alla propagazione del virus. Il virus della PSA è sino ad oggi l'unico *arbovirus* a DNA capace di infettare ospiti vertebrati della famiglia *Suidae*.

- Peste Suina Classica (PSC)

E' sostenuta da un virus a RNA a singola elica, appartenente alla famiglia *Flaviviridae*, genere *Pestivirus*. Il genere comprende anche il virus della Diarrea Virale del Bovino (BVD) e della Border Disease degli ovini (BD), con i quali il virus PSC è strettamente correlato dal punto di vista antigenico. Il virus della PSC è relativamente stabile. Detergenti, solventi grassi, proteasi e comuni disinfettanti lo inattivano rapidamente. Si trasmette principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, ma anche per contatto indiretto e attraverso alimenti contaminati.

#### 1.4.2 La malattia

Il periodo d'incubazione varia da cinque a dieci giorni (fino a quindici per la PSA). In condizioni reali però, i sintomi clinici si possono evidenziare anche da due a quattro settimane dopo l'introduzione del virus o anche più se sono interessati soggetti adulti o se si tratta di un ceppo virale a bassa patogenicità. Nelle forme acute l'insorgenza di febbre alta (oltre i 40°C) costituisce generalmente il primo segno clinico di malattia. Seguono sintomi di carattere generale come depressione, perdita di appetito, respirazione difficile e secrezioni dalle narici e dagli occhi. I suini presentano movimenti incoordinati. Alcuni soggetti possono manifestare vomito e costipazione, altri diarrea sanguinolenta. In genere si evidenziano iperemia o emorragie cutanee, in particolare alle estremità ed alle orecchie. Il decesso è preceduto talvolta da coma o da paresi a carico del treno posteriore, frequente nella PSC.

Le forme acute di PSC e PSA sono completamente sovrapponibili. Oltre a queste, esiste però una serie di situazioni del tutto atipiche che danno luogo a forme sub-acute e croniche di difficile diagnosi. La loro evenienza dipende principalmente dall'età dell'animale e dalla virulenza del ceppo implicato. Nel caso della PSC, esiste anche la possibilità dell'infezione transplacentare con il risultato di forme caratterizzate da comparsa tardiva dell'infezione o di forme prenatali a seconda che il passaggio del virus al feto avvenga o meno prima del novantesimo giorno di gestazione.

#### 1.4.3 Quadro anatomo-patologico

I risultati dell'esame post-mortem rivelano, nelle forme acute, una tipica sindrome emorragica con congestione generalizzata della carcassa, presenza di sangue nelle



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 9 di 75

cavità toracica e addominale, milza ingrossata e di colore scuro (PSA) o sede di infarti emorragici marginali che, per la PSC, vengono considerati patognomonic. I linfonodi sono emorragici e somiglianti a grumi di sangue (PSA) o iperplastici, edematosi ed emorragici (PSC). Emorragie petecchiali sono presenti nei reni, nelle piramidi corticali e midollari e nella pelvi, sulle membrane sierose dell'addome, sulle mucose gastrointestinali, nel cuore, sull'epicardio e sull'endocardio nonché sulla pleura. Emorragie si possono riscontrare nella vescica, nella laringe, nell'epiglottide. Nella PSC può essere presente un'encefalite non purulenta. Le forme acute di PSC e PSA offrono di solito un quadro molto simile se non sovrapponibile. Poche altre malattie provocano invece lesioni di questo tipo.

Le forme sub-acute e croniche sono caratterizzate invece da un quadro lesivo più attenuato e perciò di non semplice rilievo. Nella PSC, animali affetti da diarrea cronica possono presentare tipiche lesioni necrotiche a carico della mucosa dell'ileo, sulla valvola ileocecale e sul retto.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 10 di 75

## 2 SOSPETTO

### 2.1 Segnalazione/Attivazione accesso

Al momento della segnalazione di sospetto di peste suina classica, che deve essere fatta nei termini regolamentari, il veterinario ufficiale procede all'identificazione di colui che ha effettuato la segnalazione.

Se la segnalazione è stata effettuata dall'allevatore, o dal conduttore dell'allevamento, il veterinario ufficiale si informa in merito a:

- a) ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento;
- b) presenza di persone ed automezzi nell'allevamento;
- c) possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone da e per l'allevamento;
- d) eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione ed altri presidi sanitari.

All'obbligo della segnalazione, da farsi immediatamente, è tenuto anche il veterinario libero professionista o comunque operante nell'azienda, nonché tutti i soggetti individuati nel vigente Regolamento di polizia veterinaria che dovrà segnalare tempestivamente il sospetto al veterinario ufficiale nonché fornire, per quanto possibile, le informazioni di cui ai precedenti punti.

Lo stesso veterinario dovrà nel contempo adottare, in attesa dell'intervento del veterinario ufficiale, tutte quelle misure atte ad impedire la diffusione della malattia.

Il veterinario libero professionista, inoltre, è tenuto a predisporre ed a consegnare al veterinario ufficiale una relazione scritta, contenente i seguenti dati:

- generalità del veterinario, residenza ed Albo di appartenenza;
- se il libero professionista è il veterinario di fiducia dell'azienda o chiamato saltuariamente, se è dipendente di ditte mangimistiche o farmaceutiche od altro;
- data di primo ingresso in azienda;
- censimento dei suini e loro ubicazione;
- diagnosi formulata;
- eventuali accertamenti di laboratorio richiesti;
- terapie praticate e, in caso affermativo, modalità di somministrazione;
- esiti della terapia;
- sintomatologia individuale e di gruppo, ivi compresa la rilevazione della temperatura corporea;
- allevamenti visitati prima e dopo l'ingresso nell'allevamento sospetto.

Il Veterinario ufficiale:

- avvisa immediatamente la sede centrale o la sezione dell'IZS competente per territorio;
- avvisa il dirigente del servizio veterinario;
- provvede a recuperare e ad adeguare il kit n. 1 (vedi allegato 1, Sez. 7) contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile, informandola sui disinfettanti idonei (vedi il paragrafo 4.6.2 del presente Manuale) in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena confermato il sospetto. Nel caso in cui



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 11 di 75

non esista stazione mobile di disinfezione, il veterinario ufficiale provvede a disporre affinché venga effettuata una disinfezione preliminare;

- Contemporaneamente provvede a rilasciare istruzioni scritte al proprietario dell'allevamento al fine di impedire qualsiasi movimentazione di animali, mezzi e persone, in attesa del sopralluogo.

**La segnalazione/denuncia deve essere fatta, in base all'attuale ordinamento sanitario dello Stato, ai seguenti soggetti istituzionali:**

- Sindaco o in alternativa;
- Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale interessata;
- Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale interessata.

Per la denuncia del sospetto utilizzare l'apposito modello (vedi allegato 3, Sez. 7)

L'Azienda USL provvede a dare comunicazione del sospetto al Servizio Veterinario Regionale o della Provincia Autonoma ed al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti – Ufficio VIII (fax 06-59946185).

## **2.2 Accesso**

Il Veterinario Ufficiale e quello dell'IZS, si recano immediatamente nell'allevamento. Il personale che entra nell'azienda sospetta deve essere numericamente limitato allo stretto indispensabile ed entrare contemporaneamente.

Quando i Veterinari giungono in azienda, dovranno:

- parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
- indossare l'abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, avendo cura di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti due sacchi di plastica capienti, disinfettante e un paio di guanti in lattice;
- portarsi al seguito il rimanente materiale dei kit 1 e 2 (vedi allegati 1 e 2, Sez. 7).

### **2.2.1 Verifica del sospetto**

Il veterinario ufficiale in collaborazione con il personale dell'IZS competente per territorio, procede a verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni riferibili a peste suina.

Un'azienda può essere definita sospetta di infezione da Virus PSC- Virus PSA sulla base dei rilevamenti e criteri riportati nella seguente tabella.



<b>Criteri</b>	<b>Rilievi</b>
Clinica	Febbre ( $\geq 41^{\circ}\text{C}$ ) con aumento della morbosità e della mortalità
	Febbre con sindrome emorragica
	Febbre con sintomi neurologici
	Febbre di origine ignota senza miglioramento in seguito a trattamento antibiotico
	Aborti e intensificazione dei problemi di fertilità negli ultimi tre mesi
	Tremore congenito nei suinetti
	Animali cronicamente malati
	Animali giovani che accusano un ritardo nella crescita (più piccoli del normale)
Anatomopatologia	Emorragie petecchiali ed ecchimosi, specialmente nei linfonodi, reni, milza, vescica e laringe
	Infarti o ematomi, particolarmente nella milza
	Ulcere nell'intestino crasso dei cronic, in particolare presso la giunzione ileocecale
Epidemiologia	Contatti diretti o indiretti con un'azienda risultata infetta da pesti suine
	Fornitura di suini successivamente rivelatisi infetti da pesti suine
	Inseminazione artificiale di scrofe con sperma di origine sospetta
	Contatti diretti o indiretti con suini selvatici appartenenti a popolazione soggetta a pesti suine
	Suini allevati in libertà in una regione in cui sono presenti suini selvatici infetti da pesti suine
	Suini nutriti con rifiuti alimentari probabilmente non trattati in modo da inattivare il virus della PSC e il virus della PSA
	Eventuale esposizione all'infezione da virus della PSC e da virus della PSA attraverso persone entrate nell'azienda, mezzi di trasporto, ecc.
Laboratorio (PSC)	Reazione sierologica dovuta ad un'infezione inapparente da virus della PSC o a vaccinazione
	Reazione crociata tra anticorpi della PSC e di altri Pestivirus
	Individuazione di soggetti reattivi singoli o "falsi positivi"

### 2.3 Infondatezza del sospetto

Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto di peste suina o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.


Si provvederà inoltre a verificare il materiale utilizzato, ricostituendo i kit e le scorte di disinfettante.



## 2.4 Fondatezza del sospetto

Nel caso in cui nell'azienda in esame venga confermato il sospetto di peste suina, vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di PSA o PSC, come di seguito schematizzato.

### SCHEMA SINTETICO DELLE PROCEDURE DI ESAME E CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SOSPETTE



N.B. Dai suini che all'esame clinico abbiano evidenziato ipertermia, possono essere prelevati campioni di sangue con EDTA per la ricerca del virus.

L'autorità competente dispone inoltre il sequestro dell'allevamento (vedi allegato 4, Sez. 7) e l'applicazione delle misure previste all'art. 4 dei Decreti Legislativi del 20 febbraio 2004, n. 54 e 55.

Per l'esecuzione dell'indagine epidemiologica prescritta all'art. 4 dei citati decreti, deve essere utilizzato il modulo riportato nell'allegato 14 (Sez. 7).

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 14 di 75

#### 2.4.1 Linee guida per il prelievo e il trasporto dei campioni

Deve essere garantita l'identificazione e la tracciabilità dei campioni prelevati riportando almeno il numero e la tipologia dei campioni prelevati, la categoria di suini e l'unità di allevamento minima (vedi scheda 3 pag. 39 sezione 7).

#### Campioni idonei per la diagnosi di peste suina

• Sangue + EDTA (almeno 10 ml)	• Sangue per siero (almeno 5 ml)
• Tonsilla	• Ileo
• Linfonodi regione testa - collo	• Polmone
• Milza	• Linfonodo gastro-epatico
• Rene	• Linfonodi meseraici
• Midollo osseo (in caso di carcasse in avanzato stato di decomposizione)	

I campioni prelevati devono essere:

- trasportati e conservati in recipienti ermetici
- mantenuti a temperatura di refrigerazione con l'impiego di "siberine"
- consegnati al laboratorio al più presto possibile
- contenuti in buste di plastica multiple sigillate all'interno di recipienti solidi con materiale assorbente che a seguito di danni eventuali ne impedisca la dispersione dei liquidi.

Per l'invio del materiale patologico al Laboratorio di referenza, sull'esterno dell'imballaggio, oltre all'indirizzo del laboratorio destinatario deve essere riportata l'etichetta allegata alla sezione 7 (pag. 40).



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 3
Titolo della sezione : GESTIONE DEL FOCOLAIO	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 15 di 75

### **3 CONFERMA DI FOCOLAIO**

La presenza dell'infezione viene confermata sulla base degli esiti degli esami di laboratorio (virologici / sierologici). Qualora l'evento epidemico tenda a diffondere, l'autorità competente può anche confermare la presenza in base a risultati clinici, anatomo-patologici o epidemiologici.

#### **3.1 Assolvimenti a seguito di conferma di focolaio**

Le disposizioni e le azioni conseguenti alla conferma di focolaio di seguito riportate devono essere adottate con pari grado di priorità.

##### **3.1.1 Denuncia di focolaio.**

Ricevuta da parte dell'IZS la conferma di peste suina, il Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda USL. provvede alla denuncia di focolaio al Sindaco del Comune territorialmente competente o al Direttore Generale dell'Azienda USL laddove previsto, al Servizio Veterinario Regionale ed alla Direzione Generale Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute – Ufficio VIII. La denuncia deve essere effettuata trasmettendo le informazioni epidemiologiche riportate nell'allegato 1 dei Decreti Legislativi del 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55. Tali informazioni sono schematizzate nel modulo riportato nell'allegato 5 (Sez. 7).

Entro 24 ore dal ricevimento della denuncia, il Ministero della Salute provvede a notificare la malattia alla Commissione Europea.

##### **3.1.2 Unità di crisi.**

L'insorgenza di uno o più focolai dà luogo all'immediato insediamento delle Unità di Crisi ai diversi livelli istituzionali.

Di tale attivazione viene fatta comunicazione al Ministero della Salute, Ufficio VIII (fax 06-59946185) secondo lo schema riportato in allegato 6 (Sez. 7).

È cura del Responsabile dell'UCL, sulla base delle attribuzioni di seguito elencate, individuare responsabilità e funzioni dei componenti dell'UCL.

Le attribuzioni dell'UCL riguardano essenzialmente le seguenti aree di attività:

- La programmazione e applicazione delle misure di eradicazione della malattia;
- La programmazione e applicazione delle misure di controllo della malattia;
- L'applicazione delle procedure campionamento e di indagini sierologiche da realizzare nelle zone di restrizione;
- L'esecuzione dell'indagine epidemiologica;
- La gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa.

Il Responsabile dell'UCL provvede al coordinamento di tutte le attività sopra elencate e gestisce direttamente l'eventuale reclutamento di ulteriore personale veterinario ed i rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa.

##### **3.1.3 Adempimenti amministrativi**

A seconda della competenza territoriale, il Responsabile dell'UCL provvede alla redazione ed alla trasmissione per la firma al Sindaco o al Direttore generale



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 3
Titolo della sezione : GESTIONE DEL FOCOLAIO	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 16 di 75

dell'Azienda USL laddove previsto, ed eventualmente al Servizio Veterinario Regionale, delle seguenti ordinanze e delibere:

- Ordinanza di sequestro dell'allevamento sede di focolaio;
- Ordinanza di esecuzione degli abbattimenti;
- Ordinanza di istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza;
- Calcolo e Delibera di pagamento di indennizzo entro i termini previsti dalla L. 2 giugno 1988, n. 218.

### **3.2 Adempimenti da assolvere nell'ambito dell'UCL**

#### **3.2.1 Adempimenti relativi alle misure di eradicazione della malattia**

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile degli interventi di eradicazione provvede ad organizzare il trasporto delle apparecchiature per l'abbattimento degli animali (*Restraîner* mobile / tenaglie elettriche), il reperimento dei mezzi per il carico e il trasporto delle carcasse nonché ad attivare tutte le squadre necessarie per l'estinzione del focolaio, e più precisamente:

- Personale addetto alle operazioni di abbattimento;
- Ruspisti (nel caso la zona sia idonea per l'infossamento delle carcasse);
- Paratori;
- Squadre di disinfezione.

Provvede inoltre a coordinare le attività relative agli abbattimenti ed alla successiva distruzione delle carcasse, conformemente a quanto riportato nella Sez. 4 del presente manuale, ed ai prelievi previsti in caso di abbattimento a seguito di conferma di focolaio o come misura preventiva nell'azienda sospetta (vedi Cap. IV lettere B e C del Manuale di diagnostica).

#### **3.2.2 Adempimenti relativi alle misure di controllo della malattia**

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile degli interventi di controllo della malattia deve:

- Predisporre idonee mappe del territorio di propria competenza con sufficiente livello di dettaglio (almeno scala 1:25.000 – 1:10.000)
- Allertare ed informare le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) sul ruolo da assumere nella gestione e nel rispetto delle misure di restrizione imposte a seguito di conferma del focolaio di malattia.
- Istruire le Forze dell'Ordine sulla modulistica in uso per la movimentazione degli animali e sulla certificazione di regolare disinfezione degli automezzi.
- Rapportarsi con il Responsabile dell'area B per attivare misure di vigilanza sulla movimentazione e gli scambi di prodotti di origine suina.
- Programmare e realizzare il censimento di tutte le aziende esistenti nell'ambito della zona di protezione e di sorveglianza ed il relativo controllo clinico dei suini entro sette giorni dall'istituzione delle restrizioni.
- Programmare e realizzare il censimento degli stabilimenti di macellazione, delle stalle di sosta e dei centri di F.A. esistenti nell'ambito delle zone di restrizione.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 3
Titolo della sezione : GESTIONE DEL FOCOLAIO	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 17 di 75

Il veterinario responsabile degli interventi di controllo della malattia, in collaborazione con il veterinario responsabile dell'applicazione delle procedure di controllo nelle zone di restrizione, provvede alla applicazione delle misure previste agli artt. 10 e 11 dei decreti legislativi 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55 (vedi anche la Sez. 5 del presente manuale).

### 3.2.3 Adempimenti relativi all'applicazione delle procedure di controllo e campionamento nelle zone di restrizione

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile dell'applicazione delle procedure di controllo nelle zone di restrizione deve provvedere ad organizzare i controlli previsti, in caso di movimentazioni di suini nell'ambito delle zone di restrizione e per la revoca dei provvedimenti di restrizione, dal manuale di diagnostica PSA/PSC nel capitolo IV, lettere D, F e G.

Il veterinario responsabile dell'applicazione delle procedure di controllo nelle zone di restrizione, in collaborazione con il veterinario responsabile degli interventi di controllo della malattia, provvede alla applicazione delle misure previste agli artt. 10 e 11 dei decreti legislativi 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55 (vedi anche la Sez. 5 del presente manuale).

### 3.2.4 Conduzione dell'indagine epidemiologica

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile della conduzione dell'indagine epidemiologica provvede a raccogliere le informazioni previste nella scheda riportata nell'allegato 14 (Sez. 7) ed a compilarla in tutte le sue parti.

### 3.2.5 Gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa

Tutte le attività relative alla gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa fanno capo direttamente al Responsabile dell'UCL tenendo conto di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di controllo ed eradicazione della malattia.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 18 di 75

## **4 ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI**

### **4.1 Valutazione dell'indennità**

In caso di focolaio di peste suina, tutti gli animali, i prodotti di origine animale, le attrezzature e i materiali infetti o contaminati devono essere distrutti e il relativo controvalore deve essere indennizzato al proprietario. La stima del valore dei beni distrutti va effettuata salvaguardando gli interessi del proprietario dell'azienda, della Regione e dello Stato che risarcisce il danno. Il valore che viene attribuito agli animali e ai materiali distrutti deve essere quello di mercato. Per garantire gli interessi delle parti, le stime devono essere fatte da personale esperto.

Non appena confermata la presenza della malattia, i periti devono essere convocati per la valutazione dell'indennizzo e il rapido abbattimento degli animali del focolaio che non possono essere abbattuti fino a quando non sono stati redatti i documenti di stima.

Il Sindaco emette l'ordinanza di abbattimento e di distruzione degli animali, informa il Ministero della Salute e la Regione e con separato provvedimento, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario.

Il valore di mercato, riferito al momento dell'abbattimento, è ricavabile dalla media dei prezzi per ciascuna categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo bollettino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

La classificazione per specie e per categoria degli animali deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, assistito da un rappresentante, segnalato dalle Associazioni di categoria, che deve poi controfirmare il verbale.

In assenza dei rilevamenti ISMEA, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi di mercato pubblicato, dalla Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura competente per territorio, sul bollettino della settimana in cui vengono effettuati gli abbattimenti.

Nel caso in cui le categorie degli animali non risultassero contemplate nei suddetti bollettini, il valore di mercato verrà stabilito da un'apposita commissione nominata dalla Regione che sarà costituita da:

- assessore regionale alla sanità o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- funzionario della carriera direttiva del servizio Zootecnico dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- funzionario veterinario designato dall'Assessorato regionale alla sanità;
- due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori;
- funzionario della carriera direttiva Amministrativa dell'Assessorato regionale alla Sanità, con funzione di segretario.

La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. I deliberati della commissione vengono inviati al Sindaco del Comune interessato per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

Nel caso in cui il focolaio si verifichi al macello, per la valutazione degli animali e delle carcasse si fa riferimento alla categoria commerciale desunta dall'art. 17 R.D. 3298



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 19 di 75

del 20.12.1928 e dai documenti di scorta riferiti ai singoli animali da macellare e macellati.

Il Sindaco inoltra il provvedimento con la relativa documentazione alla Regione, che provvede direttamente a liquidare gli aventi diritto.

L'indennità viene corrisposta sulla base della seguente documentazione:

- Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione;
- Attestato del Sindaco comprovante l'abbattimento e la distruzione degli animali;
- Attestato del Sindaco comprovante il rispetto, da parte degli allevatori o detentori degli animali abbattuti delle norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 Giugno 1988, n. 218.

Per quanto riguarda gli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici, ai fini della corresponsione delle maggiorazioni alle indennità base, si richiede inoltre:

- Certificato di iscrizione ai libri genealogici rilasciato dall'Associazione allevatori giudicante riconosciuta, attestante che i capi abbattuti erano iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Ai fini poi dell'applicazione delle maggiorazioni dell'indennità base di cui all'art. 2 della Legge 2 Giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata anche:

- Dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo, che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.
- Qualora sia stata disposta la distruzione delle attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al fine della concessione dell'indennità, deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del loro valore. La valutazione viene effettuata da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.

Tutti i documenti sono redatti in triplice copia. Ogni copia è autenticata da un funzionario comunale delegato a norma degli artt. 14 e 15 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15. Gli originali rimangono agli atti del Comune.

Per il pagamento di tali indennità, il Ministro del Tesoro assegna direttamente alle Regioni le somme destinate al pagamento della indennità di abbattimento. Le Regioni provvederanno direttamente, entro 60 giorni dall'abbattimento, a liquidare agli



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 20 di 75

allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi legali.

## 4.2 Campionamenti

In caso di abbattimento di suini in seguito alla conferma di malattia, devono essere prelevati campioni di sangue per esami sierologici osservando le procedure riportate nel capitolo IV, lettera B del manuale di diagnostica PSA/PSC.

Quando in una azienda sospetta si procede all'abbattimento di suini a titolo preventivo, conformemente all'art. 4, par. 4, lettera a) o all'art. 7, par. 2 dei DL n. 54 e n. 55 del 20 febbraio 2004, devono essere prelevati campioni di sangue per prove sierologiche e virologiche o di tonsille per prove virologiche osservando la procedura di cui al capitolo IV, lettera C del manuale di diagnostica PSA/PSC. Per calcolare la dimensione del campionamento si fa riferimento alla tab. 1 e 2 del presente manuale.

## 4.3 Procedure d'abbattimento

Il principio fondamentale da rispettare nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali componenti l'allevamento infetto è quello della rapidità dell'azione, garantendo la minor dispersione possibile di virus nell'ambiente. Le operazioni di abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Gli strumenti, le attrezzature e gli impianti per l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare l'abbattimento rapido ed efficace in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n° 333. L'accertamento della loro conformità ed idoneità ad assicurare tali esigenze specifiche è effettuato dal Veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.

Le operazioni di abbattimento possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace.

I metodi consentiti per lo stordimento non possono essere utilizzati per l'abbattimento di suini in caso di PSA/PSC in quanto, all'applicazione di questi dovrebbe seguire l'immediato dissanguamento che, come specificato, ostacolerebbe i principi di una efficace eliminazione delle fonti d'infezione. Pertanto i metodi attualmente disponibili per l'abbattimento di suini in caso di focolaio di malattia contagiosa che preveda lo *stamping out*, sono quelli di seguito indicati.

### 4.3.1 Metodi consentiti

#### 4.3.1.1 Pistola o fucile a proiettile libero

Questo metodo che potrebbe essere impiegato per l'abbattimento di cinghiali o suini selvatici, è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che venga utilizzato da personale abilitato a farlo e che venga condotto in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 21 di 75

#### 4.3.1.2 Elettrocuzione

L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di suini mediante questo metodo purché venga condotto in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

La procedura prevede attualmente l'impiego di un apparato mobile costituito da un *restrainer* collocato in apposito container trasportabile a distanza nelle località sede di focolaio. Il principio di funzionamento è basato sull'induzione di uno shock elettrico ad elevata tensione (600V / 8-11A) che provoca una fibrillazione cardiaca in grado di portare a morte il suino in pochi secondi. L'apparato è munito di un pannello di comando dotato di un:

- dispositivo che misura l'impedenza del carico ed impedisce il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;
- dispositivo acustico che indica la durata della sua applicazione ad un determinato animale;
- dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indica il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

##### 4.3.1.2.1 Procedura per l'abbattimento di suini attraverso *Restrainer Mobile* (REMO) Premessa

Attualmente è disponibile un solo esemplare di *Restrainer Mobile* appartenente al Ministero della Salute e gestito dal CEREP.

Il Servizio Veterinario dovrà farsi carico di formare preventivamente, in "tempo di pace", alcuni operatori (3-4 unità) che dovranno acquisire le caratteristiche e i principi del funzionamento di REMO (Art. 7.1 D.L. 333). La componente elettronica del *restrainer* è contenuta in un apposito pannello di comando che dovrà essere costantemente mantenuto sotto controllo da un operatore. Il funzionamento del pannello, munito di manuale operativo, dovrà essere oggetto di specifica formazione da parte della Ditta Gozlin che ha realizzato l'intero apparato.

Il *restrainer* mobile dovrà essere corredato anche di una pinza elettrica (tenaglia storditrice), munita di trasformatore in grado di fornire corrente ad alto voltaggio e collegabile al generatore di corrente. La tenaglia dovrà essere collocata in corrispondenza del nastro trasportatore delle carcasse, al fine di provvedere, nel caso un animale mostrasse segni di morte non avvenuta, ad un ulteriore shock elettrico.

Nell'ambito dell'UCL il veterinario responsabile della programmazione e applicazione delle misure di eradicazione della malattia deve provvedere a:

- Organizzare il trasporto del container e del generatore di corrente presso l'allevamento da abbattere. A tale scopo dovrà essere previsto un contratto per la disponibilità del noleggio di un autocarro o la lista di Ditte (Denominazione e rispettivi numeri di telefono) che possano rendersi disponibili per il trasporto.
- Organizzare l'assegnazione di incarico di trasporto delle carcasse dei suini abbattuti attraverso un container a tenuta stagno presso un impianto di trasformazione. A tale scopo sarà necessario tenere costantemente a disposizione l'elenco di Ditte specializzate con relativo numero di telefono. Tale container



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 22 di 75

dovrà essere collocato in corrispondenza del nastro trasportatore in continuità con il *restrainer* di abbattimento.

- Organizzare la mobilitazione del gruppo disinfettore presso l'allevamento da abbattere.
- Organizzare la mobilitazione degli abbattitori. Per il funzionamento di REMO sono necessari 3-4 operatori che saranno occupati essenzialmente per facilitare l'avanzamento dei suini verso il *restrainer* d'alimentazione. Gli operatori dovranno essere muniti di apposite pile a basso potenziale elettrico per indurre i suini ad avanzare.
- Disporre il piazzamento dei macchinari. Il percorso che gli animali dovranno affrontare dovrà essere il più contenuto possibile. Dovrà comunque essere allestito un corridoio transennato tra il punto di confluenza dei suini, provenienti dall'unità d'allevamento, e la rampa di avviamento al *restrainer*.
- Procedere all'avviamento dei suini verso il *restrainer*. L'operazione dovrà essere curata da uno o due operatori che dovranno facilitare lo scorrimento degli animali avvalendosi anche di stimolatori a basso voltaggio.
- Controllare la fase di avanzamento e di abbattimento dei suini. Queste fasi dovranno essere costantemente sotto monitoraggio di un operatore che accerterà il corretto funzionamento del *restrainer*.
- Controllare lo scorrimento delle carcasse attraverso il nastro mobile di convogliamento al container collocato in sequenza. Nel caso in cui si verificassero inattese anomalie di funzionamento, dovrà essere attivato il sistema di abbattimento alternativo costituito da una pinza elettrica alimentata dallo stesso generatore del *restrainer* e con parametri elettrici equivalenti. A tale operazione provvederà l'operatore deputato al controllo dello scorrimento delle carcasse dei suini.
- Organizzare il caricamento del container scarrabile non appena ricolmo di carcasse e provvedere alla sostituzione quanto più rapida possibile con un container vuoto. Tale fase deve prevedere un rallentamento o l'arresto momentaneo del flusso di suini a livello del *restrainer* d'alimentazione.
- Qualora l'autorità competente autorizzasse l'infossamento delle carcasse in loco, gli animali abbattuti saranno trasportati direttamente in corrispondenza delle trincee.

#### 4.3.1.3 Altri metodi

Nei casi in cui l'abbattimento riguardi soggetti molto giovani o che comunque non possano essere trattati secondo le procedure sopracitate, si dovrà far ricorso all'utilizzo di sostanze eutanasiche.

Il prodotto di più vasto impiego risulta essere il "Tanax" distribuito dalla Intervet Italia S.r.l. Il medicinale seppure registrato per specie animali diverse può essere usato anche nel suino e nel cinghiale (Decreto Legislativo 119/92). La posologia consigliata è 7-10 ml fino a 10 Kg di peso corporeo per via intrapolmonare. Dovranno comunque essere osservate accuratamente le istruzioni allegate al farmaco.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 23 di 75

#### 4.3.2 Materiali e personale

Per l'esecuzione degli abbattimenti occorre prevedere i seguenti materiali e personale:

- paletti di legno e nastro in materiale plastico e strisce bianche e rosse per recintare il perimetro dell'allevamento e le vie di accesso all'allevamento medesimo;
- transenne o rastrelliere per i camminamenti ed i campi di abbattimento;
- punto docce mobile dell'esercito posto all'entrata dell'area infetta;
- punto/i di disinfezione (c.f.r. il capitolo sulle disinfezioni);
- punti di illuminazione per il lavoro notturno;
- personale: almeno 4 operatori per il funzionamento di REMO o della tenaglia elettrica;
- almeno 4 paratori per l'avviamento dei suini dall'interno dell'allevamento a REMO;
- idonei contenitori per la raccolta del materiale da disinfettare o da distruggere;
- strumentazione per il contenimento degli animali;
- farmaci per la sedazione e soppressione di animali particolarmente aggressivi o dei suinetti;
- almeno due stazioni mobili di disinfezione;
- escavatore o trivelle per posizionare saldamente al terreno i transennamenti.

e seguire le seguenti raccomandazioni:

- nell'intera giornata vanno previsti almeno 4 turni di lavoro in inverno e 5 in estate;
- per ogni allevamento deve essere presente almeno un veterinario (possibilmente la stessa persona che ha visitato l'allevamento nella fase di sospetto);
- è opportuno che gli operatori consumino i pasti prima di ogni turno di lavoro fuori dall'allevamento;
- evitare che gli operatori lavorino in condizioni di eccessivo affaticamento;
- almeno 3 autisti per camion con turno di 8 ore ciascuno.
- Qualora venga impiegata la sola tenaglia elettrica per l'abbattimento, i campi di abbattimento vanno posizionati preferibilmente in punti cementati e facilmente lavabili;
- prevedere una macchina sollevatrice munita di braccio a ragno (gru a sbraccio) per il caricamento dei suini abbattuti;
- in caso di trasporto delle carcasse fuori dall'allevamento bisogna calcolare 2-3 cassoni ed 1-2 camion in rapporto alla distanza dal punto di distruzione ed ai tempi di percorrenza previsti;
- predisporre il tracciato che gli automezzi adibiti al trasporto carcasse devono seguire per raggiungere il punto di distruzione, identificando le vie a minor traffico, che attraversano zone a minor densità di allevamenti di suini, tenendo in conto che il tempo di percorrenza deve essere il più breve possibile;
- predisporre che gli automezzi, durante il trasporto delle carcasse, viaggino scortati da vigili urbani o polizia o carabinieri ovvero sigillati dal veterinario



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 24 di 75

ufficiale. Le forze dell'ordine rimarranno comunque al di fuori dell'area identificata come infetta.

#### 4.3.3 Disinfezione

All'ingresso dell'allevamento è posizionata la stazione mobile di disinfezione che provvederà a disinfettare tutti gli automezzi che escono dall'allevamento.

Il personale all'entrata deve cambiarsi completamente i vestiti, indossando quelli all'uopo predisposti.

Il personale, terminato il lavoro, deve cambiarsi completamente i vestiti ed effettuare una doccia molto accurata nel punto mobile docce (da richiedere all'esercito).

Ultimate le operazioni di carico, l'automezzo deve essere disinfettato con estrema cura prima di lasciare l'area infetta, in particolare ruote, cassone e parti inferiori della scocca; è importante lasciare sgocciolare l'automezzo prima di uscire dall'area infetta.

Nel punto di scarico delle carcasse l'automezzo deve essere lavato e disinfettato, compreso l'interno dei cassoni, operazione eseguita dalla stazione di disinfezione posta all'interno, all'entrata delle platee; fuoriuscito il camion da questa area, l'ambiente viene disinfettato.

Il camion viene nuovamente disinfettato esternamente nel punto di disinfezione posto all'entrata dello stabilimento.

Per quanto riguarda le disinfezioni dell'allevamento, terminati gli abbattimenti, leggere apposito capitolo.

#### 4.4 Distruzione delle carcasse

Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti per la trasformazione, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili forniti da aziende possibilmente convenzionate con i Servizi Veterinari. Il veicolo deve essere scortato dalle Forze dell'Ordine su percorso precedentemente e appositamente studiato.

##### 4.5.1 Distruzione per infossamento

La possibilità di ricorrere all'infossamento in loco è sancita dalle deroghe previste dall'art. 24 del Regolamento CE n. 1774/2003 nel caso in cui il trasporto nel più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione non sia concesso a motivo dei rischi di diffusione della malattia o per capacità non sufficiente degli impianti di trattamento.

Nel caso si opti per l'infossamento, l'escavazione della fossa di distruzione deve essere eseguita subito dopo la conferma della diagnosi. L'area deve essere posizionata nell'ambito della zona di protezione o in una zona chiusa che topograficamente viene ritenuta idonea, possibilmente lontana dalla visione pubblica. La scelta della zona deve essere effettuata da un tecnico competente (geologo), che mediante un'analisi della litostratigrafia del terreno, consente di effettuare una scelta dell'area da utilizzare e del sistema più idoneo per la distruzione degli animali abbattuti. Nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza di cavi sotterranei, condutture di acqua e gas, fosse settiche e falde acquifere.




La fossa deve essere profonda almeno 2,5-3 m. Per quanto riguarda l'area del fondo, sono necessari 0,5-0,7 m<sup>2</sup> per quintale di animali abbattuti. Quando le condizioni del terreno lo consentono e quando si hanno a disposizione attrezzature adeguate, possono essere scavate fosse o trincee più profonde e più ampie, da 3,5 metri a 6 metri, a seconda delle condizioni del terreno, del tipo di scavo e dell'attrezzatura disponibile. Per ogni metro in più di profondità, il numero di animali per ogni 4 m<sup>2</sup> di superficie può essere raddoppiato.

#### 4.5.1.1 Infossamento in terreni naturalmente impermeabili senza il recupero di percolati

Le operazioni da eseguire sono le seguenti (vedi figura 1):

- escavazione di una fossa profonda almeno 2 m, la cui superficie deve essere di 0.5-0.7 m<sup>2</sup> per quintale di animale abbattuto, le carcasse devono essere disposte in monostrato;
- formazione di un cassonetto perimetrale della larghezza e profondità di almeno 1 metro, utilizzando argilla di fondo scavo compressa, per evitare che le acque di saturazione dei terreni circostanti entrino nella fossa;
- copertura delle carcasse con 2 m di terreno.



**Figura 1:** Fossa per la distruzione di carcasse di suini affetti da peste suina senza raccolta di percolati (tratto da: Afta epizootica esperienze di lotta. M. Barbieri, D. Garutti, U. Zambonini. Edito da Ed agricole).

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 26 di 75

Le pareti della fossa e del fondo devono essere cosparse di calce viva. Fra le carcasse degli animali si devono aggiungere disinfettanti denaturati, come creolina, al fine di limitare nel tempo i possibili attacchi da Gasteropodi, lombrichi e animali predatori.

#### 4.5.1.2 Infossamento in terreno "sufficientemente" impermeabile con raccolta di percolato

Le operazioni da eseguire sono le seguenti (figura 2):


- escavazione di una fossa profonda 2 m, la cui superficie deve essere di 0.5-0.7 m<sup>2</sup> per quintale di animale abbattuto;
- la base della fossa deve avere un'inclinazione con pendenza dell'1-2%;
- realizzazione del cassonetto nell'intero perimetro della fossa sostituendo i terreni sabbiosi con le argille di fondo scavo, in modo tale da evitare che le acque di infiltrazione del terreno coltivato confluiscono nella fossa stessa;
- posa sul fondo della fossa di uno strato di 15 cm di terreno sabbioso, prima della deposizione delle carcasse, in modo da creare un drenaggio dei liquidi di putrefazione verso il pozzetto di raccolta dei percolati;
- realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo ubicato almeno un metro più in basso del fondo della fossa, vengono alzati componenti anulari fino alla superficie. Il pozzetto deve essere realizzato con tubi di cemento forati nella parte inferiore che poggia in un «filtro inverso», costituito da ghiaia e sabbia, che consente di raccogliere i percolati che vi confluiscono;
- copertura delle carcasse con almeno 2 m di terreno in un unico strato;
- protezione dell'intera fossa con un telo impermeabile che viene fissato al di fuori del cassonetto di argilla, in modo da impedire l'ingresso nella fossa di acque piovane.

Questo sistema prevede il recupero periodico dei percolati. Anche in questo caso durante l'esecuzione dell'intervento, le pareti della fossa e il fondo vengono cosparsi con calce, mentre sulle carcasse degli animali viene distribuita creolina per limitare l'attacco di Gasteropodi, lombrichi e predatori.

#### 4.5.1.3 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno con raccolta di percolato

Sostanzialmente lo schema è lo stesso del punto precedente, deve essere riportato del terreno argilloso per conferire il necessario grado di impermeabilizzazione al fondo e alle pareti della fossa. Per effettuare la metodica in esame che richiede tempi di esecuzione piuttosto lunghi è necessario disporre di un adeguato numero di mezzi speciali, di personale qualificato e della collaborazione di ditte esterne. Questa metodica può essere utilizzata solo quando i capi abbattuti sono pochi.





**Figura 2:** Fossa per la distruzione di carcasse di suini affetti da peste suina senza raccolta di percolati (tratto da: Afta epizootica esperienze di lotta. M. Barbieri, D. Garutti, U. Zambonini. Edito da Edagricole).

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 28 di 75

#### 4.5.1.4 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno senza raccolta di percolati

L'intervento si realizza secondo le seguenti modalità:

- sbancamento di una fossa di 2 metri e posa all'interno di un unico telo sintetico ad impermeabilità garantita, i lembi devono rimanere all'esterno della fossa;
- all'interno del telo viene posato uno strato di 50 cm di terreno;
- disposizione delle carcasse in unico strato e copertura con 1 m di terreno naturale;
- chiusura dei lembi del telo impermeabile al di sopra del terreno e copertura dei lembi con un ulteriore metro di terreno. In questo modo le carcasse risultano avere una copertura di 2 m.

Questa metodica serve ad evitare che i liquidi di putrefazione possano fuoriuscire dall'involucro e che le acque di infiltrazione vi possano entrare. Il telo deve essere impermeabile e resistente. L'area viene recintata, è vietata l'edificazione, il pascolo, la coltivazione e la raccolta di foraggi. Anche in questo caso quando viene preparata la fossa, le pareti e il fondo vengono cosparsi con abbondante calce e viene distribuita creolina.

#### 4.5.2 Distruzione per cremazione

La distruzione per cremazione in loco costituisce una procedura di difficile applicazione a causa dei tempi lunghi che richiede e dei problemi di possibile contaminazione ambientale ad essa connessi.

##### 4.5.2.1 Trasformazione delle carcasse

La trasformazione può essere operata solo in apposite strutture autorizzate ai sensi del Regolamento 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002, dove sono presenti forni inceneritori abilitati alla distruzione delle carcasse, muniti di post-combustori per l'incenerimento dei fumi di scarico ad una temperatura di 850°C per 2 secondi. Questi impianti devono possedere i seguenti requisiti:

- le vie di accesso devono essere pavimentate in cemento;
- il luogo dove viene effettuato lo scarico delle carcasse dai cassoni ermetici, come le platee di accesso ai trituratori o alle bocche del forno inceneritore, devono essere in luoghi coperti e pavimentati con accesso che può essere chiuso;
- deve esserci un punto di lavaggio e disinfezione all'entrata delle platee;
- deve essere presente un altro punto di disinfezione all'entrata dello stabilimento;
- le norme da seguire per gli operatori sono analoghe a quelle previste per gli operatori degli allevamenti infetti;
- le normali attività dell'impianto vengono sospese per tutto il periodo necessario alla distruzione delle carcasse.

Per trasportare le carcasse agli impianti di trasformazione, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili forniti da aziende possibilmente convenzionate con i Servizi Veterinari. Non si devono mai trasportare animali vivi.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 29 di 75

È conveniente conoscere la dislocazione sul territorio nazionale degli impianti di trasformazione e la loro capacità di trattamento.

Un impianto di capacità media è in grado di processare 12 tonnellate per ora di attività. È opportuno stipulare contratti di servizio con detti impianti al fine di assicurarsi la disponibilità in caso di emergenza epidemica.

In alternativa a questi impianti, possono essere utilizzati impianti autorizzati di incenerimento a bassa capacità purché:

- se installati in un'azienda, siano utilizzati unicamente per l'eliminazione di materiali provenienti da tale azienda;
- rispettino gli altri requisiti indicati all'art. 12 del Reg. CE 1774/2002.

#### **4.5 Distruzione e decontaminazione dei materiali**

Il materiale non disinfettabile presente in azienda deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipologia di materiale:

- letame e liquame;
- concime e lettiera;
- mangime ed altri alimenti;
- carni e prodotti;
- farmaci e presidi immunizzanti.

##### **4.5.1 Letame e liquame**

Il trattamento di tali materiali è riportato nell'allegato II dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004. I liquami inoltre possono essere trattati, per l'abbattimento della carica virale residua, aggiungendo 15 lt di soda al 3% ogni m<sup>3</sup> di liquame; il liquame deve essere mantenuto in agitazione costante, se ciò non fosse possibile è necessario provvedere all'insufflazione di aria sul fondo delle cisterne mediante compressori. Il periodo di stoccaggio dei liquami può essere così ridotto rispetto ai 60 giorni previsti. E' possibile utilizzare il liquame per l'agrofertilizzazione previo sovescio dei terreni.

##### **4.5.2 Concime e lettiera**

Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni oppure distrutti mediante interrimento. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni (PSC) o 60 giorni (PSA) dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo può essere prorogato se il liquame è stato contaminato in misura considerevole.

##### **4.5.3 Mangime e altri alimenti**

I mangimi presenti in allevamento devono essere trasportati con camion ermeticamente chiuso all'inceneritore, usando le stesse precauzioni indicate per il trasporto delle carcasse. Nel caso in cui si optasse per l'interrimento delle carcasse, piccoli quantitativi di mangime possono essere interrati con gli animali, previa aspersione con disinfettante idoneo.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 30 di 75

I silos non ancora utilizzati, devono essere irrorati esternamente con il disinfettante e tenuti chiusi per tutto il periodo di sequestro dell'allevamento. Nel caso fossero stati già aperti, vanno svuotati e decontaminati internamente mediante vapori di formolo, il mangime contenuto deve essere incenerito o infossato.

#### 4.5.4 Carni e prodotti

Le carni e i prodotti sospetti di contaminazione o contaminati (anche quelli rintracciati) devono essere distrutti per infossamento con le carcasse o per incenerimento in un impianto riconosciuto.

#### 4.5.5 Farmaci e presidi immunizzanti

I farmaci e i presidi immunizzanti presenti in azienda e già utilizzati devono essere distrutti.

### **4.6 Procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti**

La procedura per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti è disciplinata dall'Art. 12 e dall'allegato II dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004 dei quali vengono sinteticamente riportati di seguito i principi fondamentali.

#### 4.6.1 Pulizia e disinfezione preliminari

- Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem, devono essere irrorati con disinfettanti di riconosciuta efficacia e di seguito riportati.
- Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione *post mortem* vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse.
- Contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc. vanno trattate con disinfettanti di riconosciuta efficacia e di seguito riportati.
- Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore.

#### 4.6.2 Pulizia e disinfezione finali.

- Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le pareti vanno successivamente lavate con acqua fredda.
- Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.
- Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 31 di 75

## ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA

I servizi veterinari ufficiali, nel procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione, metteranno cura affinché i disinfettanti usati siano rispondenti all'elenco sotto riportato e ad eventuali ulteriori integrazioni.

- **Dialdeide Glutarica + Benzalconio Cloruro (esoform)** **1%**  
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)** **1%**  
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
- **Sali Quaternari d'Ammonio** **5%**  
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Idrossido di Sodio** (Soda Caustica) **2%**  
Aspersione pavimenti.
- **Idrato di Calcio** (Latte di Calce) **3%**  
Aspersione pavimenti.
- **Cresolo** **6%**  
Aspersione pavimenti.

## A) ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- **Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S)** **1%**  
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
- **Idrossido di Sodio** (Soda Caustica) **2%**  
Aspersione animali abbattuti,  
stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m<sup>3</sup>, pH 10,4 -12)
- **Carbonato di sodio** (pH 11,6 – 95 °C) **40%**  
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
- **Ortofenilfenolo (Environ D)** **1%**  
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
- **Lysol** **5%**  
Camion, divise da lavoro, oggetti vari



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 32 di 75

#### 4.7 Ricerca dei vettori e disinfestazione

Le linee guida per la ricerca dei vettori sono riportate nell'allegato III del D.Leg. 20 febbraio 2004, n. 54.

La lotta contro le zecche appartenenti alla specie *Ornithodoros erraticus* si accompagna all'abbattimento dei roditori, soprattutto se questi circolano all'interno di stalle e abitazioni. La loro elevata capacità di nascondersi ne rende difficile l'isolamento ed impone una strategia di lotta mirata a snidare gli acari ed a bloccarne lo sviluppo. A tale scopo sono consigliabili combinazioni di piretroidi, quali ad esempio la Tetrametrina, la Cipermetrina e la Deltametrina.

Per ottenere la massima efficacia bisogna considerare che la polvere eventualmente presente nell'ambiente da trattare può incidere negativamente sul trattamento e per questo è necessario intervenire almeno tre volte la settimana per circa un mese spargendo abbondantemente le sostanze impiegate soprattutto nelle fessurazioni tra i mattoni e nel legno.

Di seguito sono riportate le sostanze da impiegare per le operazioni di disinfestazione.

- **"PIRESOL K5" (Esoform)** – componenti: Tetrametrina, Cipermetrina – impiego: nell'ambiente 20 ml di prodotto in 1 Lt d'acqua da utilizzare in ragione di 1 litro di soluzione per ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie;
- **"SIMULTOX" (Esoform)** – componenti: Tetrametrina, Cipermetrina, Piperonil butossido – impiego: nell'ambiente 10 m<sup>2</sup> di prodotto in 1 Lt d'acqua da utilizzare in ragione di 1 litro di soluzione per ogni 15 mq di superficie;
- **"K OTRINE FLOW 25" (BAYER)** – componenti: Deltametrina – impiego: nell'ambiente 15 ml di prodotto in 1 Lt d'acqua
- **"SOLFAC EW" (BAYER)** – componenti: Ciflutrin – impiego: nell'ambiente 4 ml di prodotto in 1 Lt d'acqua

#### 4.8 Procedure di eradicazione in un mattatoio o su un mezzo di trasporto

Nel caso venisse confermato un caso di malattia (PSC o PSA) in un mattatoio o su un mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale dovrà procedere all'applicazione delle seguenti misure previste dall'art. 14 dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004:

- abbattimento immediato degli animali esposti all'infezione;
- la distruzione delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali infetti o contaminati;
- pulizia e disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica;
- applicazione delle misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti (art. 7 dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004);
- reintroduzione nel mattatoio di animali destinati al macello o al trasporto solo dopo 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 33 di 75

#### **4.9 Selvatici**

In caso di sospetto e/o di conferma della presenza di infezione di peste suina nei suini selvatici, l'autorità competente provvede affinché venga applicato quanto disposto dall'art. 15 dei DL n. 54 e n. 55 del 20 febbraio 2004. Entro 90 giorni dalla conferma del caso primario di peste suina nei cinghiali dovrà essere redatto un piano di eradicazione contenente le misure da adottare per il controllo della malattia nelle popolazioni di selvatici nella zona definita infetta e le misure da applicare nelle aziende di suini ubicate in tale zona.

Nel caso di conferma di PSA nei cinghiali, l'autorità competente, provvede inoltre ad emanare misure atte ad impedire la diffusione del virus della PSA per mezzo dei vettori come disposto dall'art. 17 e dall'allegato III del Decreto Legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 5
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 34 di 75

## 5 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

Occorre in premessa sottolineare la necessità che copie dei provvedimenti di sequestro, di istituzione della zona di protezione e di sorveglianza debbono essere inviate, con la massima sollecitudine, da parte delle Autorità sanitarie competenti alla Direzione Generale Sanità Animale e Nutrizione del Ministero della Salute – Ufficio VIII nonché a tutte le regioni e province autonome.

### 5.1 Zona di protezione

Una volta tracciato sulla carta topografica il cerchio di almeno 3 Km di raggio occorre che sul terreno venga correlata la linea geometrica ideale tracciata alla presenza di autostrade e strade, corsi d'acqua, ferrovie, barriere naturali, punti particolari di individuazione come ponti, strutture fisse ed altri elementi di riferimento che debbono essere riportati con dovizia di particolari nelle apposite ordinanze. Anche i rilievi epidemiologici relativi al potenziale rischio di diffusione dell'infezione devono essere presi in considerazione.

I parametri in base ai quali viene tracciata la zona di protezione, eventualmente superiore ai 3 Km di raggio, sono:

- densità di popolazione suina;
- rilievi di contatti diretti ed indiretti (allevamento misto, commercianti, stalle di sosta, etc.);
- autosufficienza nei servizi (macello, stabilimenti di trasformazione, etc.).

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura: "ZONA DI PROTEZIONE PESTE SUINA CLASSICA/PESTE SUINA AFRICANA". I cartelli devono possedere misure minime di 50 x 60 cm con carattere di stampa di altezza non inferiore a 5 cm, al fine di permettere una sufficiente visibilità. È opportuno che affianco della tabella venga riportato integralmente il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente. Il tutto deve essere posto su supporto rigido e resistente, protetto con materiale impermeabile e trasparente. Le tabelle devono essere affisse in maniera inamovibile (vedi figura 3).



Figura 3: Rappresentazione della zona di protezione

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 5
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 35 di 75

## 5.2 Zona di sorveglianza

Analogamente alla zona di protezione viene delimitata la Zona di Sorveglianza con raggio minimo di 10 Km, comprendente la zona di protezione.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura "Zona di Sorveglianza Peste Suina Classica" (vedi figura 4).




Figura 4: Rappresentazione della zona di sorveglianza

## 5.3 Revoca del provvedimento di zona di protezione

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUSL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati, ciascuno per propria parte, in conformità all'art. 10, commi 4 e 5 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54 e 55.

## 5.4 Revoca del provvedimento di zona di sorveglianza

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUSL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati, ciascuno per propria parte, in conformità all'art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55 e all'art. 11, commi 4 e 5 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 6
Titolo della sezione : VACCINAZIONE D'EMERGENZA	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 36 di 75

## 6 VACCINAZIONE D'EMERGENZA

Sebbene l'uso della vaccinazione contro la Peste Suina Classica non sia consentito, qualora dati epidemiologici acquisiti a seguito dell'introduzione della malattia in un territorio evidenzino un rischio di rapida propagazione, si può far ricorso alla vaccinazione d'emergenza in conformità alle procedure e disposizioni previste dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 55 del 20 febbraio 2004.

Tutti i suini presenti nelle aziende in cui verrà somministrato il vaccino saranno:

- macellati e le carni fresche ottenute bollate e trattate o trasformate;
- abbattuti quanto prima possibile compatibilmente con la capacità di trasformazione degli impianti disponibili sul territorio.

Il Ministero della Salute si farà carico della fornitura e della distribuzione del vaccino da utilizzare.

### 6.1 Vaccinazione d'emergenza per le aziende suinicole

Nella seguente tabella sono riportati i principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della decisione di praticare la vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole.

Criteri	Decisione	
	A favore della vaccinazione	Contro la vaccinazione
Numero/curva di incidenza dei focolai nei precedenti 10-20 giorni	Elevato/fortemente ascendente	Basso/stabile o legg. ascendente
Ubicazione delle aziende da vaccinare in una zona ad elevata densità di suini	Sì	No
Probabilità di nuovi focolai nella zona considerata nei mesi successivi	Molto elevata	Irrilevante
Insufficiente capacità di trasformazione delle carcasse	Sì	No

### 6.2 Vaccinazione d'emergenza nei suini selvatici

I criteri da adottare per l'adozione e l'esecuzione della vaccinazione d'emergenza nei suini selvatici sono stabiliti nell'apposito piano redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 55 del 20 febbraio 2004.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 37 di 75

## 7 MODULISTICA E ALLEGATI

### Scheda 1: caratteristiche di resistenza del virus della peste suina classica

pH	PH 3: inattivazione rapida PH 5 – 10: relativamente stabile PH 11: parzialmente inattivato
Agenti chimici	etere: sensibile cloroformio: sensibile beta propiolattone 0.4%: sensibile solventi lipidici: sensibile cresolo: sensibile idrossido di sodio 2%: sensibile formalina 1%: sensibile carbonato di sodio (4% anidro, 10% cristalli con 0.1% di detergente): sensibile detergenti ionici e anionici iodofori forti (1%) in acido fosforico tensoattivi: sensibile enzimi proteolitici: sensibile
Agenti fisici	Radiazioni UV: sensibile Temperatura -80°C: resiste per molti anni (sangue) con titolo invariato -40°C: 14 mesi (sangue) con titolo diminuito -20°C: 9 mesi (sangue) con titolo diminuito +4°C: (nella carne) 17 - 33 gg +37°C: (nel siero) 18 giorni +56°C x 30 minuti: diminuzione del titolo +63°C x 50 minuti: (nel sangue) inattivazione
Resistenza in condizioni naturali	Permanenza in: feci: 2 gg. organi in decomposizione: 3 - 4 gg. sangue e midollo osseo: 15 gg.
Resistenza all'essiccamento	secrezioni oculari: 13 - 15 gg. sangue: 20 gg. feci: 7 gg. urine: 5 gg. stato liofilo: 3 mesi senza perdita di titolo.
Resistenza all'essiccamento	secrezioni oculari: 13 - 15 gg. sangue: 20 gg. feci: 7 gg. urine: 5 gg. stato liofilo: 3 mesi senza perdita di titolo.
Persistenza nei prodotti stagionati	Prosciutto: 188 gg. Salami: 60 - 75 gg. carne affumicata: 25 - 90 gg.



### Scheda 2: caratteristiche di resistenza del virus della peste suina africana

Temperatura	<p>4°C ➤ 18 mesi</p> <p>-70°C ➤ 2 anni</p> <p>-20°C ➤ 2 anni</p> <p>37°C ➤ in assenza di siero resiste 8 ore</p> <p>➤ con 25% di siero resiste 24 ore</p> <p>56°C x 1 ora ➤ virus infettante residuo</p> <p>60°C x 30' ➤ inattivazione</p>	<p>Titolo invariato</p> <p>Diminuzione di titolo 10<sup>3</sup>-10<sup>4</sup> HAD<sub>50</sub></p>
pH	<p>pH 4 - 10 in assenza di siero resiste 20 ore.</p> <p>pH &gt;11,5</p> <p>pH &lt;3,9</p> <p>pH 13.4 in presenza di siero resiste 7 giorni.</p>	<p>Inattivazione rapida</p>
Agenti chimici	<p>Etere e cloroformio (solventi lipidici): inattivato</p> <p>Idrossido di sodio 8/1000 – 30': inattivato</p> <p>Ipocloriti 2-3% - 30': inattivato</p> <p>Formalina 3/1000 – 30': inattivato</p> <p>Tripsina e EDTA: resistente</p> <p>Nucleasi: resistente</p> <p>Enzimi proteolitici: resistente. Sopravvive a lungo nel sangue, nelle Feci e nei tessuti</p>	
Agenti fisici	<p>Ultrasuoni</p> <p>Congelamento/scongelamento</p>	<p>Resistente</p>

### Scheda 3: Accompagnamento Campioni

IZS _____ n. registro _____
Telefono _____ Fax _____
Azienda USL _____
Indirizzo _____
Telefono _____ Fax _____

Codice Azienda	□□□□□□□□	Proprietario _____
Comune _____		Provincia □□

#### Motivo del prelievo

- Sospetto clinico / A.P.
  Conferma positività sierologica  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

#### Descrizione campioni

Progressivo	Identificativo	Categoria	Box	Tipo	Esame richiesto
1				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
2				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
3				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
4				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
5				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
6				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
7				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
8				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
9				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	
10				<input type="checkbox"/> Organi <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Sangue + EDTA	

Data: \_\_ / \_\_ / \_\_

Firma \_\_\_\_\_

N. accettazione IZS Umbria e Marche \_\_\_\_\_ data accettazione \_\_ / \_\_ / \_\_



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 40 di 75

**Etichetta da apporre sul pacco per l'invio dei campioni al CEREP**

**MATERIALE PATOLOGICO DI ORIGINE ANIMALE  
DEPERIBILE FRAGILE**

**DA APRIRSI SOLTANTO ALL'INTERNO DEL  
LABORATORIO COMPETENTE PER LE PESTI SUINE.**



DA INVIARE A:

**CEREP**

C/O ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE  
VIA G. SALVEMINI 1  
06126 PERUGIA

Tel. 075 343 238-9

Fax 075 343 238

**Tabella 1: calcolo della numerosità del campione considerando una prevalenza del 5% con un'affidabilità del 95%**

<b>Numerosità della Popolazione</b>	<b>Numerosità del Campione</b>
Fino a 17	tutti
18	17
19	18
20	19
21	20
22-23	21
24	22
25-26	23
27	24
28-29	25
30-31	26
32-33	27
34-35	28
36-37	29
38-39	30
40-41	31
42-44	32
45-46	33
47-49	34
50-53	35
54-56	36
57-60	37
61-64	38
65-68	39
69-73	40
74-79	41
80-85	42
86-92	43
93-100	44
101-109	45
110-120	46
121-132	47
133-147	48
148-165	49
166-187	50
188-215	51
216-252	52
253-302	53
303-376	54
377-492	55
493-703	56
704-1215	57
1216-4178	58
4179 e oltre	59

**Tabella 2: calcolo della numerosità del campione considerando una prevalenza del 10% con un'affidabilità del 95%**

<b>Numerosità della Popolazione</b>	<b>Numerosità del Campione</b>
Fino a 10	tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 43 di 75

## **ALLEGATO 1: Composizione del kit n. 1 – Veterinario Ufficiale (AUSL)**

### **Documenti amministrativi**

- scheda anagrafica dell'allevamento
- manuale operativo con modulistica allegata
- check-list categoria animali (categorie riportate nel bollettino ISMEA)

### **Materiale**

- N° 10 tute tivek con cappuccio (XL, XXL)
- N° 10 scarpe tivek con suola pvc
- N° 10 calzari in plastica
- N° 20 mascherine da chirurgo
- N° 5 cuffie copricapo
- N° 1 conf. guanti monouso
- N° 1 conf. salviette monouso
- N° 5 sacchi in plastica autoclavabili (da 5 Kg)
- N° 5 sacchi per materiale patologico
- N° 100 venojet 10 ml
- N° 100 venojet 10 ml con EDTA
- N° 100 aghi vacutainer
- N° 5 camicie per venojet
- N° 20 siringhe 10 ml (con ago)
- N° 20 siringhe 20 ml (con ago)
- N° 2 penne biro
- N° 1 blocco notes medio a quadretti
- N° 1 conf. buste per alimenti
- N° 1 sapone disinfettante Lysoform
- N° 5 termometri clinici per grossi animali
- N° 1 torcia
- N° 5 aghi salasso
- N° 3 matite per identificare i capi (blu, rosse, verdi)

- torcinaso per suini
- marche auricolari suini
- pinze per marche auricolari
- sedativi
- tanax
- telefono o radiotrasmittente

### **Segnaletica**

- nastro plastificato bianco e rosso
- tabelle in plastica a fondo bianco (50x60 cm) riportanti le diciture:
  - o Divieto di accesso allevamento infetto Peste Suina Classica
  - o Divieto di accesso allevamento infetto Peste Suina Africana



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 44 di 75

## **ALLEGATO 2: Composizione del kit n. 2 - Veterinario IZS**

N° 2 pinze a manina sterili  
 N° 2 pinze dente di topo sterili  
 N° 2 pinze anatomiche piatte  
 N° 1 coltello  
 N° 1 citrosil  
 N° 1 scatola cerotti  
 N° 2 camicie per vacutainer  
 N° 20 siringhe monouso ml 10  
 N° 1 conf. bustine alimenti  
 N° 20 sacchetti di plastica autoclavabili grandi  
 N° 3 tute monouso  
 N° 10 scarpe tyvek con suola pvc  
 N° 10 calzari plastica  
 N° 5 mascherine  
 N° 2 paia soprascarpe  
 N° 2 paia guanti in gomma  
 N° 1 conf. guanti monouso  
 N° 10 sacchi di plastica nera  
 elastici  
 spruzzatore  
 cotone idrofilo  
 forbici  
 sacchetti di plastica autoclavabili piccoli  
 frigorifero portatile  
 borsa termica  
 spillatrice e puntine  
 provette sterili con tappo a vite e terreno di trasporto (PBS antibiotato)  
 tamponi sterili  
 contenitore per trasporto campioni



### ALLEGATO 3: DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DEGLI ANIMALI

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di (1) \_\_\_\_\_  
informa che in data \_\_\_\_\_  
nella stalla (o pascolo) situata in località \_\_\_\_\_  
di proprietà di \_\_\_\_\_  
si sono verificati casi accertati (o sospetti) di (2) \_\_\_\_\_

#### ANIMALI ESISTENTI NEL RICOVERO O PASCOLO INFETTO

SPECIE	Numero complessivo	Ammalati o sospetti	Morti
Equina			
Bovina			
Ovina			
Caprina			
Suina			
Pollame			

Provenienza degli animali (3) \_\_\_\_\_  
Osservazioni del veterinario curante e precauzioni adottate per impedire la diffusione della malattia:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

IL DENUNCIANTE

-----

- 
- (1) Proprietario o detentore degli animali, veterinario curante, ecc.  
(2) Indicazione della malattia  
(3) Indicare anche la data della eventuale recente provenienza.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 46 di 75

## ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO

REGIONE \_\_\_\_\_

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° \_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

### SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**OGGETTO:** sequestro allevamento suino di  
proprietà dal Sig. \_\_\_\_\_, sito in c. da \_\_\_\_\_ del  
comune di \_\_\_\_\_ cod. Az. \_\_\_\_\_

### AL SIGNOR

\_\_\_\_\_

**Visto** il sospetto avanzato da questo Servizio Veterinario di Peste Suina Classica/Peste Suina Africana in diversi allevamenti presenti nel territorio del Comune di

\_\_\_\_\_

**Vista** la normativa vigente

Al fine di limitare la diffusione della malattia e tutelare gli allevamenti suini presenti sul territorio in attesa di ulteriori provvedimenti della autorità competente si pone sotto vincolo sanitario l'allevamento del Sig. \_\_\_\_\_,

[nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_]

sito in località \_\_\_\_\_ in agro del Comune di \_\_\_\_\_

L'allevamento risulta costituito al \_\_\_\_\_ da n° \_\_\_\_\_ suini di cui  
n° \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_,  
n° \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_.

S'impartiscono al Sig. \_\_\_\_\_ le seguenti disposizioni sanitarie:



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 47 di 75

## segue ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO

S'impartiscono al Sig. \_\_\_\_\_ le seguenti disposizioni sanitarie:

**Divieto** di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;

**Divieto** di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;

**Divieto** di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;

**Divieto** di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;

**Divieto** di contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

**Impedire** l'accesso in azienda alle persone estranee;

**Tenere** chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;

**Obbligo** di segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale di qualunque caso anche sospetto di malattia e di eventuali decessi che dovessero verificarsi negli animali recettivi del proprio allevamento;

**Isolamento** degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti.

Le inosservanze alle presenti disposizioni verranno perseguite a norma di legge.

IL VETERINARIO UFFICIALE

\_\_\_\_\_

### NOTIFICA DELLE DISPOSIZIONI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto dal Dr. \_\_\_\_\_ Le disposizioni di cui sopra e di essere stato informato sulle responsabilità penali nel caso della mancata osservanza delle stesse.

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 48 di 75

## **ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE SOSPETTO/CONFERMA FOCOLAIO DI PSC/PSA AL MINISTERO DELLA SALUTE**

Con l'OM 06.10.84 sono state definite le informazioni che il Servizio Veterinario deve trasmettere agli organi superiori relativamente ad ogni focolaio. Tali disposizioni sono state integrate dal Ministero anche con telegramma del 04.02.93 e con lettera n. 2177 del 14.06.94 alla quale è stato allegato un modello di trasmissione dati da spedire immediatamente via fax.

Il Servizio Veterinario è tenuto alla comunicazione anche in caso di sospetto, a questa deve seguire la trasmissione delle informazioni richieste nel modello in allegato.

**REGIONE** \_\_\_\_\_

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°** \_\_\_\_ **DI** \_\_\_\_\_

**SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE**

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**Data** \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Al Ministero della salute  
Direzione Generale Sanità Pubblica  
Veterinaria, Alimenti e Nutrizione e  
ROMA

Al Servizio Veterinario Regionale  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO:** segnalazione di malattia infettiva della lista A dell'O.I.E.

Ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 6 ottobre 1984 avente oggetto «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità Economica Europea», si comunica il sospetto/conferma di PSC/PSA nell'allevamento della specie \_\_\_\_\_ localizzato in \_\_\_\_\_, provincia di (\_\_\_), codice \_\_\_\_\_ di proprietà del sig. \_\_\_\_\_



**segue ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE MALATTIA INFETTIVA LISTA A DELL'OIE**

INFORMAZIONI

- 1 DATA DELL'INVIO                                    \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_
- 2 ORA DELL'INVIO                                    \_\_\_ : \_\_\_
- 3 NOME DELLO STATO MEMBRO                    ITALIA
- 4 NOME DELLA MALATTIA                        PSC                     PSA
- 5 NUMERO DI FOCOLAI O CASI                    \_\_\_\_\_
- 6 DATA DEL SOSPETTO                            \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_
- 7 DATA DELLA CONFERMA                        \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_
- 8 METODI PER LA CONFERMA                    \_\_\_\_\_
- 9 CONFERMA IN:                                    SUINI SELVATICI                      
     SUINI AL MACELLO                      
     SUINI TRASPORTATI                      
     SUINI ALLEVATI IN AZIENDA
- 10 UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA    \_\_\_\_\_
- 11 MISURE DI LOTTA APPLICATE                    \_\_\_\_\_
- 12 NUMERO DI ESPOSTI ALL'INFEZIONE            \_\_\_\_\_
- 12a FOCOLAIO IN:                                    ALLEVAMENTO                      
     MACELLO\*                              
     MEZZO DI TRASPORTO\*

\* Ubicazione azienda di origine \_\_\_\_\_

13	CATEGORIA	N° suini Morti	Morbilità	N° suini confermati	N° suini abbattuti	N° carcasse trasformate
13a	Riproduttori					
13b	Ingrasso					
13c	Lattoni					

- 14 DISTANZA DA AZIENDA PIÙ VICINA                    \_\_\_\_\_

IL VETERINARIO UFFICIALE  
(Dr. \_\_\_\_\_)



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 50 di 75

## ALLEGATO 6: Comunicazione di attivazione Unità di Crisi Locale

Tale modello dovrà essere adattato per comunicare l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale.

**REGIONE** \_\_\_\_\_

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°** \_\_\_\_ **DI** \_\_\_\_\_

**SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE**

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**Data** \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Al Ministero della salute  
Direzione Generale Sanità Pubblica  
Veterinaria, Alimenti e Nutrizione e  
ROMA

Al Servizio Veterinario Regionale  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Attivazione Unità di Crisi Locale per focolaio di peste suina.

Il giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso i locali della Sede della Azienda USL \_\_\_\_\_ si è insediata l'Unità di Crisi composta dalle figure previste dal Piano di emergenza per le Pesti Suine ed eventualmente da altri componenti, in modo da garantire le seguenti attribuzioni di responsabilità:

- Dott. \_\_\_\_\_ Responsabile dell'Unità di Crisi
- Dott. \_\_\_\_\_ Responsabile per la programmazione ed applicazione delle misure di eradicazione della malattia
- Dott. \_\_\_\_\_ Responsabile per l'applicazione delle procedure di controllo e campionamento nelle zone di restrizione
- Dott. \_\_\_\_\_ Responsabile per l'esecuzione delle indagini epidemiologiche
- Dott. \_\_\_\_\_ Responsabile dei rapporti con le organizzazioni e la stampa
- Dott. \_\_\_\_\_ L'Unità di Crisi rimarrà operativa fino alla revoca delle misure di restrizione sul territorio

IL VETERINARIO UFFICIALE  
Responsabile dell'UCL  
(Dr. \_\_\_\_\_)



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 51 di 75

**ALLEGATO 7: Segnalazione di focolaio di PSC/PSA al Sindaco e trasmissione di ordinanza sindacale di sequestro**

**REGIONE** \_\_\_\_\_

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°** \_\_\_\_ **DI** \_\_\_\_\_

**SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE**

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

\_\_\_\_\_

**Oggetto:** Peste Suina Classica/Peste Suina Africana. Segnalazione di insorgenza focolaio e trasmissione schema Ordinanza sindacale di sequestro.

Dagli accertamenti effettuati da questo Servizio è stato rilevato un focolaio di Peste Suina Classica / Peste Suina Africana presso l'allevamento di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Titolare dell'Azienda sita in agro dello stesso Comune in località \_\_\_\_\_

Codice aziendale n° \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_

Pertanto detto allevamento, in base alla normativa vigente, deve essere sottoposto a sequestro e devono essere adottate le misure previste dall' art. 10 del R.P.V. del 8 febbraio 1954 n° 320, dai Decreti Legislativi 24 febbraio 2004 n. 54 e 55 e dal Decreto/ordinanza Regionale \_\_\_\_\_.

**Si trasmette a tal fine uno schema di Ordinanza Sindacale che Ella avrà cura di adottare e notificare all'allevatore.**

Copia dell'Ordinanza dovrà essere trasmessa a questo Ufficio.

\_\_\_\_\_ li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

IL VETERINARIO UFFICIALE  
(Dr. \_\_\_\_\_)



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 52 di 75

## ALLEGATO 8: fac - simile ordinanza di sequestro

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**ORDINANZA N. \_\_\_\_\_**

**DEL \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_**

### IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. \_\_\_ di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località \_\_\_\_\_ agro del Comune di \_\_\_\_\_ con codice aziendale \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_ è stato formulato un sospetto / confermato un focolaio di PSC/PSA in capi suini.

1

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265  
**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;  
**VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.  
**VISTA** la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833;  
**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218;  
**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;  
**VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;  
**VISTO** il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;  
**VISTA** la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;  
**VISTA** la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;  
**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
**VISTO** il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;  
**VISTO** il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333  
**VISTO** il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;  
**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;  
**VISTO** il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;  
**VISTO** il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;  
**VISTA** la Decisione 2003/218/CE del 27Marzo 2003;  
**VISTO** il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55

**CONSIDERATO** che in seguito all'insorgenza della Peste Suina Classica/Peste Suina Africana il territorio comunale viene inserito nella Zona di Protezione ai sensi dell'art. \_ del Decreto Regionale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

**RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

<sup>1</sup> INSERIRE LE SPECIFICHE LEGGI/DECRETI REGIONALI



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 53 di 75

## ORDINA

Al Sig. \_\_\_\_\_ residente in Via \_\_\_\_\_ titolare dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione (solo per PSA);
4. il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica
10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

I VV Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata a: (1) Prefettura di \_\_\_\_\_, (2) Comando Polizia Municipale di \_\_\_\_\_, (3) Comando Stazione Carabinieri del Comune di \_\_\_\_\_, (4) Comando Carabinieri NAS \_\_\_\_\_, (5) Comando Polizia stradale \_\_\_\_\_, (6) Comando Guardie Forestali Regionali \_\_\_\_\_, (7) Tutti i Sindaci dei comuni confinanti \_\_\_\_\_, (8) Distretto Veterinario a cui appartiene il comune di \_\_\_\_\_, (9) Servizio Veterinario della A.USL \_\_\_\_\_, (10) Servizi Veterinari delle A.USL della Regione \_\_\_\_\_, (11) Servizio Veterinario regionale \_\_\_\_\_.



## ALLEGATO 9: fac - simile ordinanza sindacale di abbattimento

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

**ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

### IL SINDACO

**VISTA** la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della AUSL di \_\_\_\_\_ dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie \_\_\_\_\_ appartenente a \_\_\_\_\_, codice allevamento N° \_\_\_\_\_, sito in contrada \_\_\_\_\_ di questo comune è stato riscontrato un focolaio di PSC/PSA;

**CONSIDERATO che i detti capi sono stati identificati come segue:**

N.	Specie	Categoria	Identificazione
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____
7.	_____	_____	_____
8.	_____	_____	_____

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

**VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988; n. 218;

**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

**VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

**VISTO** il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il D. Lgs. 1 Settembre 1998 n. 333;

**VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 55 di 75

### ORDINA

1. L'intero effettivo dell'azienda, costituito da (specificare specie e numero capi)  
\_\_\_\_\_ sito in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del Comune  
di \_\_\_\_\_ di  
proprietà di \_\_\_\_\_ valutato  
dal Veterinario Ufficiale in \_\_\_\_\_ capi di bestiame DEVE ESSERE ABBATTUTO sul  
posto sotto controllo del Veterinario Ufficiale, nel più breve tempo possibile ed in  
modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione dell'agente patogeno;
2. Gli animali abbattuti DEVONO ESSERE DISTRUTTI sotto controllo del Veterinario  
Ufficiale in modo tale da impedire la diffusione dell'agente patogeno e da  
garantirne la distruzione;
3. Il Veterinario Ufficiale deve preventivamente effettuare l'individuazione per specie  
e categoria (comprensiva di peso vivo e/o età) degli animali da abbattere e  
distruggere eventualmente assistito da un rappresentante dell'Associazione  
Provinciale Allevatori;
4. l'eventuale distruzione di materiali e/o prodotti potenzialmente contaminati e non  
disinfettabili;
5. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei  
automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
6. Dopo l'eliminazione degli animali i ricoveri, i veicoli utilizzati per il loro trasporto e  
tutto il materiale potenzialmente contaminato devono essere puliti, lavati e  
sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione nei tempi e nei modi stabiliti dal  
Veterinario Ufficiale;

Il Servizio Veterinario e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione  
della presente ordinanza.

L'Autorità Sanitaria competente

\_\_\_\_\_



### ALLEGATO 10: fac - simile per la valutazione indennizzo

MACELLAZIONE /ABBATTIMENTO DI CAPI INFETTI DEL SIG. \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI AZIENDA \_\_\_\_\_

CODICE \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ SANITARIA:**

1. Ordinanza N. \_\_\_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

2. Ordinanza N. \_\_\_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

**INDENNIZZI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI**

Valore di mercato determinato ai sensi del DM 298/89 € \_\_\_\_\_

Rimborso IVA € \_\_\_\_\_

TOTALE Indennizzi abbattimento € \_\_\_\_\_

Animali presenti N. \_\_\_\_\_

Animali abbattuti N. \_\_\_\_\_

**DISTINZIONE PER SPECIE E PER CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI:**

Specie \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

DATA DI ABBATTIMENTO \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

**I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in originale o in copia autenticata presso questa A.USL o inviati alla Regione, in data \_\_\_\_\_.**

\_\_\_\_\_, li \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

IL VETERINARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO 11: fac - simile verbale di abbattimento

### PROCESSO VERBALE

Il giorno \_\_ del mese di \_\_ dell'anno \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in contrada \_\_\_\_\_, presso l'allevamento della specie \_\_\_\_\_ appartenente a \_\_\_\_\_, codice \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ , e residente in \_\_\_\_\_ in via/contrada \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_, veterinario ufficiale, unitamente al dr. \_\_\_\_\_, veterinario dell'Associazione Provinciale Allevatori, debitamente convocato ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del DM 20.07.1989, n. 298, procedono all'individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere in quanto risultati infetti da \_\_\_\_\_.

Premesso che l'individuazione degli animali prevedrà anche l'attribuzione degli stessi ad una delle categorie di cui al bollettino ISMEA, relativo alla settimana dal \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ al \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ , che si allega in copia e che fa parte integrante del presente verbale, si dà inizio alla rilevazione.

Gli animali destinati all'abbattimento sono i seguenti:

- |                  |                 |          |
|------------------|-----------------|----------|
| 1.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 2.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 3.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 4.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 5.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 6.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 7.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |
| 8.- Specie _____ | categoria _____ | n° _____ |

Terminate le operazioni di individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere il presente verbale viene concluso e quindi sottoscritto dal veterinario pubblico ufficiale e dal rappresentante dell'Associazione di categoria.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

IL VETERINARIO UFFICIALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004
	Pag. 58 di 75

## ALLEGATO 12: fac - simile ordinanza per il rimborso indennizzo

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**PROVINCIA DI \_\_\_\_\_**  
**ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale veniva disposto l'abbattimento di n. \_\_\_\_ capi della specie \_\_\_\_\_ appartenenti a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in c.da \_\_\_\_\_, cod. all. \_\_\_\_\_, di questo comune, in quanto riscontrati infetti di \_\_\_\_\_ dal Servizio Veterinario di Sanità Animale della AUSL di \_\_\_\_\_;

**VISTO** il \_\_\_\_\_ che dispone l'abbattimento degli animali infetti di \_\_\_\_\_;

**VISTO** il verbale sottoscritto dal veterinario ufficiale e dal rappresentante dell'APA con il quale sono individuati per specie e categoria gli animali da abbattere, ai sensi dell'articolo 3 del DM 20.07.1989, n. 298;

**VISTO** il bollettino delle rilevazioni dei prezzi effettuate dall'ISMEA per la settimana dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

**RILEVATO** che gli animali di che trattasi sono stati abbattuti in data \_\_\_\_\_ come risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_ rilasciato dal servizio veterinario in data \_\_\_\_\_, e che pertanto il proprietario degli animali ha rispettato le norme stabilite nel RD 27.07.34, n. 1265, nel DPR 08.02.1954, n. 320 e nella legge 02.06.88, n. 218;

### ATTESTA

1. che il signor \_\_\_\_\_ ha dato piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2. che l'allevatore ha rispettato le norme stabilite nel RD 27.07.34, n. 1265, nel DPR 08.02.1954, n. 320 e nella legge 02.06.88, n. 218.

### DETERMINA

in euro \_\_\_\_\_ l'indennità da corrispondere all'allevatore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in c.da \_\_\_\_\_, per l'abbattimento di n. \_\_\_\_ capi della specie \_\_\_\_\_ infetti di \_\_\_\_\_, calcolata come segue:

n. \_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_, a euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno euro \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_, a euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno euro \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_, a euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno euro \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_, a euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno euro \_\_\_\_\_  
per un totale di euro \_\_\_\_\_

### ORDINA

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Regione \_\_\_\_\_, Settore Sanità, Servizio veterinario affinché provveda a liquidare al signor \_\_\_\_\_ le indennità riconosciute nel presente atto, ai sensi della citata legge 02.06.88, n. 218. Il Servizio Veterinario della AUSL di \_\_\_\_\_ è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

\_\_\_\_\_



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 59 di 75

## ALLEGATO 13: fac - simile ordinanza zona di protezione

**REGIONE** \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

### IL SINDACO/L'ASSESSORE ALLA SANITÀ / IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265  
**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02.1954 e successive modificazioni;  
**VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;  
**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218;  
**VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;  
**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;  
**VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;  
**VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;  
**VISTO** il D. Lgs. 1 Settembre 1998 n. 333;  
**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55

**ACCERTATO** che un focolaio /\_\_ focolai di Peste Suina Classica/Peste Suina Africana, è insorto/sono insorti nella/e aziende U.S.L di \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO CHE** occorre adottare misure adeguate per impedire la diffusione della malattia e dell'infezione;

Su parere conforme di \_\_\_\_\_

### DECRETA/ORDINA

1. E' dichiarato «zona di protezione» per Peste Suina Classica/Peste Suina Africana tutto il territorio dei comuni compresi nel raggio di almeno 3 km dall'allevamento infetto ed elencati in allegato al presente Decreto/Ordinanza. L'elenco dei comuni è aggiornato sulla base dell'andamento della Malattia/infezione.
2. Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA CLASSICA/AFRICANA".
3. All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:
  - a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione da parte del veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 60 di 75

- b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico degli animali o soste;
  - c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri veicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;
  - d) il divieto di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico;
  - e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati dell'azienda, al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
  - f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano per almeno i 30 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette.
  - g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
  - h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.
4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- a) sono state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
  - b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
5. È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare il presente decreto/la presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione \_\_\_\_\_;
6. Ai sensi dell'articolo 2 del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, chiunque non provveda a notificare qualunque caso anche sospetto di Peste Suina Classica/Peste Suina Africana o chiunque violi le disposizioni del presente Decreto /della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL SINDACO/L'ASSESSORE ALLA SANITÀ/ IL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 61 di 75

### **segue ALLEGATO 13: fac - simile ordinanza zona di protezione**

Copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, viene trasmessa a:

- Ministero della Sanità,
- CEREP
- COVEPI
- Assessorato regionale Agricoltura
- Assessorato Regionale Difesa Ambiente
- Direttori Generali delle Aziende USL della Regione
- Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione della Regione
- Dirigenti dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione della Regione
- Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale
- Associazione regionale Allevatori
- Coldiretti regionale
- Confagricoltura
- Confederazione italiana Agricoltori
- Ordini provinciali dei medici veterinari
- Comandi Carabinieri NAS
- Alle Prefetture della Regione
- alla Regione, alla AUSL \_\_\_\_\_ , alla stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_ , all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Area Tecnica Comunale.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 62 di 75

## ALLEGATO 13: fac - simile ordinanza zona di sorveglianza

**REGIONE** \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

### L'ASSESSORE ALLA SANITÀ / IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02.1954 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

**VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

**VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

**VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il D. Lgs. 1 Settembre 1998 n. 333;

**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55

**ACCERTATO** che un focolaio /\_\_ focolai di Peste Suina Classica/Peste Suina Africana, è insorto/sono insorti nella/e aziende USL di \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO CHE** occorre adottare misure adeguate per impedire la diffusione della malattia e dell'infezione;

Su parere conforme di \_\_\_\_\_

### DECRETA/ORDINA

1. E' dichiarato «zona di sorveglianza» per Peste Suina Classica/Peste Suina Africana tutto il territorio dei comuni compresi nel raggio di almeno 10 km dall'allevamento infetto ed elencati in allegato al presente Decreto/Ordinanza. L'elenco dei comuni è aggiornato sulla base dell'andamento della Malattia/infezione.
2. Ai limiti della zona di sorveglianza e lungo le vie di accesso, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI SORVEGLIANZA PER PESTE SUINA CLASSICA/AFRICANA".
3. All'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure sanitarie:
  - a) effettuare il censimento di tutti gli allevamenti suinicoli;
  - b) il divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private;



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 63 di 75

- c) pulire, disinfettare e sottoporre a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni di legge, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
  - d) vietare l'entrata o l'uscita di altri animali domestici dall'azienda, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;
  - e) la denuncia di tutti i suini morti o malati dell'azienda all'autorità competente che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
  - f) vietare l'uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette;
  - g) vietare l'uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
  - h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.
4. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
  - b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
5. Gli accertamenti di cui al punto 4, lettera b), non possono essere effettuati prima di 20 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.
6. È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare il presente decreto/la presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione \_\_\_\_\_;
7. Ai sensi dell'articolo 2 del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, chiunque non provveda a notificare qualunque caso anche sospetto di Peste Suina Classica/Peste Suina Africana o chiunque violi le disposizioni del presente Decreto /della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE / IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 64 di 75

Copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, viene trasmessa a:

- Ministero della Sanità,
- CEREP
- COVEPI
- Assessorato regionale Agricoltura
- Assessorato Regionale Difesa Ambiente
- Direttori Generali delle Aziende USL della Regione
- Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione della Regione
- Dirigenti dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione della Regione
- Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale
- Associazione regionale Allevatori
- Coldiretti regionale
- Confagricoltura
- Confederazione italiana Agricoltori
- Ordini provinciali dei medici veterinari
- Comandi Carabinieri NAS
- Alle Prefetture della Regione
- alla Regione, alla AUSL \_\_\_\_\_ , alla stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_ , all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Area Tecnica Comunale.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 65 di 75

**ALLEGATO 14: fac - simile scheda di indagine epidemiologica**

**SCHEDA  
DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA  
PER PESTI SUINE**

sospetto n.: \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

codice allevamento \_\_\_\_\_

conferma n.: \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 66 di 75

## L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA VIENE SVOLTA IN SEGUITO A:

Sieropositività

Isolamento virale

Sospetto clinico / anatomo patologico

Rilievo al macello

Collegamento altro focolaio (specificare) .....

### 1. ANAGRAFE DELL'AZIENDA

1.1 Codice aziendale:

1.2 Denominazione dell'azienda: .....

1.3 Proprietario: .....

1.4 Detentore (se diverso dal proprietario): .....

1.5 Indirizzo dell'azienda: .....

Comune: ..... Provincia: .....

1.6 ASL: ..... Distretto: .....

Veterinario dirigente: .....

Veterinario che ha eseguito l'indagine: .....

Telefono (fisso): ..... (mobile): .....

### 2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

2.1 VARIETÀ DI SPECIE ALLEVATE:    suino            cinghiale

2.2 ATTIVITÀ / TIPOLOGIA DELL' ALLEVAMENTO

riproduzione ciclo chiuso

riproduzione ciclo aperto

ingrasso

magronaggio

stalla di sosta

stalla di sosta annessa a un macello

**intensivo**

estensivo

brado

**semibrado**

#### 4. CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI SUINI PRESENTI IN AZIENDA

5.

struttura *	Categorie**						
	Scrofe	Verri	Scrofette	Suinetti sotto scrofa	Lattoni (< 40 kg)	Magroni (40-90 kg)	Grassi (> 90kg)

\*Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. la struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere o specificata per esteso (es. sala parto, settore gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda

\*\*Specificare tra parentesi accanto al numero di capi presente nella struttura il numero dei capi risultati sieropositivi e/o con sintomatologia/lesioni

N.B. per ogni varietà di specie vanno trascritte in modo distinto le categorie presenti.

#### 4. ALTRE SPECIE ANIMALI:

Specie:	N° capi:
Specie:	N° capi:
Specie:	N° capi:

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 68 di 75

## 5. INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE

### 5.1 GLI ANIMALI SOGGIORNANO:

Al chiuso  
 Tipo di edifici: ..... All'aperto  
 ..... I paddoks sono recintati? [SI] [NO]  
 .....

5.2 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai non autorizzati?  
 (cancelli, muri di cinta, etc.) [SI] [NO]

5.3 Esiste un macello annesso all'azienda? [SI] [NO]

5.4 Il carico/scarico animali avviene: fuori dell'azienda  
 all'interno dell'azienda  
 all'entrata del capannone  
 in una piazzola di carico

5.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione? [SI] [NO]

5.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi? [SI] [NO]

5.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio) [SI] [NO]

5.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor) [SI] [NO]

5.9 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) [SI] [NO]

5.10 Presenza di disinfettanti [SI] [NO]  
 specificare quali .....

5.11 Sono possibili contatti con animali selvatici? [SI] [NO]  
 specificare quali .....

5.12 È stata segnalata o rinvenuta la presenza di zecche (*O. erraticus*)? [SI] [NO]

5.13 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma?  
 Separate nel settore riproduzione  
 Mescolate con i grassi  
 Altro  
 (Specificare): .....

5.14 Il ritiro degli scarti avviene: fuori dell'azienda  
 all'interno dell'azienda  
 all'entrata del capannone  
 in una piazzola di carico

5.15 Il ritiro di carcasse avviene:

- fuori dell'azienda
- all'interno dell'azienda
- all'entrata del capannone
- in una piazzola di carico

5.16 Luogo di raccolta delle deiezioni:

- Vascone di stoccaggio
- Fertirrigazione in campi di proprietà
- Fertirrigazione in campi convenzionati
- Altro*
- (specificare): .....

5.17 Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari .....

5.18 L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali? [SI] [NO]

Se SI, specificare il tipo di autoveicolo e la targa: .....

.....

5.19 Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altri allevamenti?

Nome Cognome	funzione	Contatti con altre aziende recettive		Azienda correlata		ASL
		si	no	codice	Indirizzo / proprietario	

5.20 Allevamenti suinicoli entro il raggio di 1Km

Denominazione	Codice	Indirizzo/ proprietario	ASL



### 6.3 Animali venduti (negli ultimi 30 giorni)

Data	Azienda / macello di destinazione			Numero suini	Ditta trasporto
	Nome	Codice	Indirizzo		

### 6.4 Autoveicoli (movimenti negli ultimi 30 giorni)

Tipo di trasporto	Frequenza e ultima data di accesso	Ditta e suo indirizzo	Targa automezzo*
Siero di latte			
Carcasse			
Liquami			
Alimenti			
Scarti			
Derattizzazione			
Altro .....			

\* nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto di alimenti e del siero di latte, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto



## 8. ANAMNESI CLINICA

8.1 Data osservazione primi sintomi: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

8.2 Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati : .....

8.3 Provenienza degli animali con sintomatologia e descrizione delle lesioni:

.....

.....

.....

.....

.....

8.4 Presumibile inizio della malattia in allevamento: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

8.5 Interventi vaccinali e terapeutici negli ultimi 30 gg.:

Vaccino	Data	Produttore	Operatore

Farmaco	Data	Via di somministrazione	Operatore

8.6 Esito dell'ultimo Piano nazionale o regionale di monitoraggio sierologico:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 74 di 75

## 9. VACCINAZIONI DI EMERGENZA:

9.1 Veterinari operatori: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9.2 Vaccino serie: \_\_\_\_\_ Lotti: \_\_\_\_\_

9.3 Vi è qualche motivo che possa aver influenzato negativamente la vaccinazione  
d'emergenza? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma del compilatore

\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 0, Aprile 2004 Pag. 75 di 75

## 10. MAPPA DELL'ALLEVAMENTO:

